

# A.O.M. Associazione Ornicoltori Monzesi

20900 MONZA (MI) - Via Nazario Sauro, 8

# ASSOCIAZIONE - ORNICOLTORI MONZESI

#### **REGOLAMENTO ORGANICO**

# **TITOLO PRIMO**

# Compiti

- ART. 1: L'associazione Ornicoltori Monzesi (A.O.M.) ha per scopi statutari, la propaganda, lo sviluppo e la promozione dell'ornicultura. Per conseguire tali obbiettivi la A.O.M.;
  - a) riunisce in un unica Associazione gli Ornicoltori locali, coordinandone le iniziative e controllandone l'operato, affinché possano svolgere la migliore e più proficua attività;
  - b) iscrive i propri tesserati alla Federazione Ornicoltori Italiani (F.O.I.) affinché possano partecipare alla finalità preposte dall'Ente Nazionale ed iscriverli al Registro Nazionale Allevatori (R.N.A.) per l'assegnazione della matricola personale;
  - c) sostenere le iniziative dei propri tesserati e a divulgare fra loro le nozioni tecniche e scientifiche;
  - d) organizzare manifestazioni e concorsi per premiare i migliori allevatori, favorire gli scambi fra loro e tesserati di altre Associazioni aderenti alla F.O.I.:
  - e) ad intervenire presso la F.O.I. e gli enti locali per sostenere e difendere le finalità perseguite dagli allevatori;
  - f) esercita, infine, tutte le altre funzioni che ad essa sono demandate dallo Statuto e Regolamento interno.
- **ART. 2:** La sede dell'associazione è in Monza e l'indirizzo viene stabilito dal Consiglio Direttivo.

#### **TITOLO SECONDO**

## Tesseramento

ART. 3: Chiunque potrà far parte dell'associazione.

Non potrà far parte dell'associazione chi se ne serve per scopi speculativi.

- ART. 4: I soci possono iscriversi, versando la quota associativa, fino al 28 febbraio. Dopo tale data non è più possibile tesserarsi per l'anno in corso.
- **ART.** 5: La quota associativa è definita, anno per anno, dal Consiglio Direttivo.

# **TITOLO TERZO**

#### Diritti e Doveri

- **ART.** 6: I tesserati hanno l'obbligo di :
  - a) osservare lo Statuto, il Regolamento e le deliberazioni degli Organi dell'associazione;
  - b) versare la quota associativa deliberata dal Consiglio Direttivo;
  - c) accettare le decisioni organizzative e disciplinari adottate dagli Organi sociali. Eventuali ricorsi non dovranno essere proposti ad Organi diversi da quelli contemplati dallo statuto e dai Regolamenti
- **ART.** 7: I tesserati in regola con gli obblighi stabiliti hanno il diritto a:
  - a) partecipare alle manifestazioni, sociali e della F.O.I.:
  - b) essere iscritti al R.N.A. e ricevere gli anellini;
  - c) partecipare alle attività dell'associazione:
  - d) partecipare all'attività degli Organi Federali ed essere eletti quali membri degli stessi;
  - e) ricevere dell'associazione e dalla F.O.I. le pubblicazioni e le circolari tecnico scientifiche.
- ART. 8: I soci allevatori, iscritti al R.N.A., sono tenuti ad anellare i soggetti allevati ai fini detentivi ed espositivi con gli anellini distribuiti dalla F.O.I. nella misura prescritta per le diverse razze e varietà, con impresso il proprio numero di matricola.

## TITOLO QUARTO

#### Disposizioni disciplinari

- ART. 9: Le sanzioni disciplinari che possono essere inflitte ai tesserati sono le seguenti:
  - a) la censura;
  - b) la sospensione;
  - c) l'espulsione.
- **ART. 10:** la censura è il provvedimento adottato nei confronti di chi è autore di mancanze che rechino lieve nocumento ai soci, all'associazione e alla F.O.I., sia direttamente che indirettamente.

ART. 11: La sospensione è il provvedimento adottato nei confronti di chi viola norme statutarie, regolamentari e le deliberazioni degli Organi sociali, nonché nei confronti di chi, con il proprio comportamento, fomenta disordini e dissidi.

La sospensione ha l'effetto di privare temporaneamente il socio dei diritti derivati dal tesseramento.

La sospensione può estendersi da un Minimo di tre mesi al massimo di un anno.

ART. 12: L'espulsione è il provvedimento adottato nei confronti di chi viola le norme statutarie, regolamentari e le deliberazione degli Organi sociali, nonché nei confronti di chi, con il proprio comportamento fomenta dissidi e disordini di gravità tale da ritenere inadeguata la sospensione.

L'espulsione ha l'effetto di privare definitivamente il socio dei diritti derivati dal tesseramento..

- ART. 13: Le infrazioni commesse ai danni della Statuto, Regolamento e deliberazioni F.O.I., verranno denunciate alla competente Commissione Disciplinare della Federazione per quanto di loro competenza.
- **ART.** 14: I provvedimenti disciplinari adottati dall'associazione, verranno notificati alla F.O.I.
- ART. 15:

  Il Consiglio Direttivo è competente a giudicare le mancanze, le infrazioni e le violazioni commesse dagli associati. Il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di sentire l'interessato e le sue ricusazioni al fine di garantire la difesa allo stesso prima della deliberazione dei provvedimenti disciplinari ai punti b)-c) all'articolo 9 del presente regolamento. Contro i provvedimenti di sospensione a espulsione adottati dal Consiglio Direttivo, da notificare all'interessato entro 20 giorni dalla sua adozione, è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri. Il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni dalla sua notifica. Il Consiglio Direttivo potrà allegare al ricorso la sua relazione sull'articolazione del provvedimento.

#### TITOLO QUINTO

#### Assemblee

ART. 16: L'assemblea Generale Ordinaria è convocata su delibera del Consiglio Direttivo.

La convocazione viene effettuata tramite lettera a tutti i soci che hanno diritto di partecipare alla Assemblea, almeno **20 giorni prima** della data fissata per la riunione e deve essere accompagnata dal relativo ordine del giorno.

Se l'ordine del giorno contiene l'approvazione dei bilanci, consuntivo e preventivi, questi devono essere messi a Disposizioni dei soci, presso la sede non meno di **15 giorni prima** della riunione.

I **Revisori dei conti** presenteranno e daranno lettura della loro relazione nel corso della riunione.

La località dell'assemblea ordinaria è preferibilmente presso la sede, per giustificate necessità è il Consiglio Direttivo a deliberarne la località.

- ART. 17: Gli Organi sociali e tutti i soci possono far includere argomenti di loro interesse all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria, purché le richieste giungano al Consiglio Direttivo non meno di 30 gg. prima della data fissata per la riunione.
- ART. 18: L'assemblea Ordinaria è valida in prima convocazione con la metà più uno dei soci aventi diritto alla partecipazione. In seconda convocazione, che potrà aver luogo anche un'ora dopo quella fissata per la prima, è valida con qualunque numero dei presenti.

  Alle deliberazioni per l'approvazione dei bilanci i Consiglieri del Direttivo non possono votare.
- ART. 19: L'assemblea Straordinaria convocata per la revisione dello statuto o per lo scioglimento dell'associazione è convocata dal Consiglio Direttivo nella località dallo stesso deliberata.

  L'assemblea straordinaria è valida con la presenza dei 3/4 degli iscritti.
- ART. 20: Le Assemblee Ordinarie e Straordinarie, insediate ai sensi del presente regolamento, sono presiedute dal Presidente dell'associazione. Le deliberazioni, votate dalla maggioranza di metà più uno dei presenti e delegati, vincolano tutti i soci e gli Organi sociali.
- ART. 21: I soci possono essere portatori nelle Assemblee di un massimo di tre deleghe.

  Le deleghe devono essere firmate dall'interessato ed intestate al delegato e vanno consegnate al Presidente dell'assemblea.
- ART. 22: Le votazioni sono effettuate per alzata di mano per appello nominale, per acclamazione.

  Le votazioni per le elezioni alle cariche sociali vanno sempre effettuate a scrutinio segreto.

  La votazione per acclamazione è ammessa solo per il conferimento delle cariche "ad honorem".

  Alle votazioni che riguardano gli operati del Consiglio Direttivo, non possono partecipare i componenti del Consiglio, anche se portatori di
- ART. 23: Dei lavori dell'assemblea deve essere redatto apposito verbale che, letto ed approvato, sarà firmato dal Presidente e dal Segretario in carica.

deleghe.

#### TITOLO SESTO

# Consiglio direttivo

ART. 24: Tutti i soci possono essere candidati alle elezioni per le cariche sociali, esclusi coloro che risultano sospesi da provvedimenti disciplinari, sia sociali che federali.

Risulteranno eletti i primi **15** che avranno ottenuto le maggiori preferenze.

Nella votazione non si potranno esprimere più delle **15** preferenze richieste, nel caso contrario la scheda sarà annullata.

# ART. 25: Le convocazioni del Consiglio Direttivo saranno effettuate, anche verbalmente, dal Presidente in carica.

La riunione del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di 8 - (otto) Consiglieri e le decisioni saranno convalidate dalla maggioranza dei presenti.

In caso di parità nella votazione, il voto del Presidente sarà determinante.

# ART. 26: Spetta al Consiglio Direttivo:

- a) deliberare la convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria;
- b) stabilire la misura della quota associativa e le eventuali quote di partecipazione ad altre attività sociali;
- c) redigere il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- d) con apposita delibera disporre l'assestamento del bilancio preventivo;
- e) approvare i capitolati ed autorizzare la stipula dei contratti;
- f) realizzare le deliberazioni dell'assemblea:
- g) accogliere le richieste di tesseramento;
- n) realizzare le attività che permettono la partecipazione dei soci alla vita federativa;
- i) promuovere e valorizzare le attività ornitologiche dei propri soci in campo nazionale ed internazionale;
- j) controllare l'attività dei soci, affinché essa sia conforme allo Statuto e ai Regolamenti, sia sociali che della F.O.I.;
- k) deliberare le sanzioni disciplinari.

#### **ART. 27:** Spetta al Segretario:

- a) coadiuvare il Presidente in tutte le attività dell'associazione;
- b) espletare le attività amministrative;
- c) mantenere aggiornato il libro verbale delle Assemblee e delle riunioni del Consiglio Direttivo;
- d) in collaborazione con il **tesoriere**, curare la compilazione del libro degli inventari e della contabilità, dei quali dovrà essere tenuto un costante aggiornamento;
- e) partecipare e presenziare alla stipula dei contratti;
- f) controfirmare i mandati di pagamento e firmare le reversali, la corrispondenza ordinaria e tutti gli atti che non competono al Presidente;
- g) dirigere l'opera di collaboratori incaricati di coadiuvarlo nelle sue funzioni.

# ART. 28: Spetta al **Tesoriere** la cura del patrimonio sociale effettuare i pagamenti e riscuotere le quote sociali e le quote derivate dalle attività. Il tesoriere è tenuto, in collaborazione con il segretario a mantenere aggiornato il libro cassa.

#### **TITOLO SETTIMO**

Revisori dei Conti

ART. 29: I candidati all'elezione del Collegio dei revisori dei conti, possono essere anche non iscritti alla Associazione.

Ai fini della candidatura e delle successive elezioni si applicano, in quanto applicabili, le norme già previste per l'elezione del Consiglio Direttivo.

# **ART.** 30: E' compito dei Revisori dei conti:

- a) esaminare le risultanze dei consuntivi annuali;
- b) verificare che ogni uscita sia autorizzata con formale delibera e sia documentata con regolari pezze giustificative;
- c) procedere ad ispezioni contabili amministrativi per la verifica delle norme statutarie e regolamentari in materia amministrativa;
- d) presentare alla fine dei lavori una relazione all'assemblea ordinaria.

Tutte le volte che i revisori dei conti procederanno ad ispezione ed a controlli, dovranno predisporre una dettagliata relazione.

I rilievi emersi in sede d'ispezione saranno segnalati al Presidente. Nel caso vengano accertate irregolarità amministrative, queste saranno contestate con apposite verbale.

I Revisori dei Conti devono intervenire alle assemblee Ordinarie e Straordinarie.

# **TITOLO OTTAVO**

#### Probiviri

ART. 31: I Probiviri sono candidati ed eletti con le stesse modalità previste per il Consiglio Direttivo.

Al collegio dei Probiviri viene demandato in particolare, la soluzione:

- a) delle controversie sorte fra tesserati ed associazione;
- b) delle controversie fra Consiglio Direttivo e Organi sociali;
- c) di particolari situazione di carattere morale disciplinare o giuridico comunque interessanti l'associazione e i tesserati.

I Probiviri decidano quali arbitri compositori amichevoli; il loro giudizio è inappellabile.

Approvato dall'Assemblea Straordinaria del 9 MARZO 1998